



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 26 del 13-07-2012

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'anno **duemiladodici** e questo giorno **13** del mese di **Luglio** alle ore **09:00** nella **Sala Consiliare di Scarlino** della Sede Comunale si e' riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il sig. **BIZZARRI MAURIZIO** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti i seguenti Sigg.:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
BIZZARRI MAURIZIO	X	
ZANABONI ENIO		X
STELLA MARCELLO	X	
MAESTRINI ROBERTO	X	
BUGELLI GABRIELE	X	
BOSCAGLIA TIZIANA		X
RUSTICI PAOLO	X	
CUMOLI SIMONE	X	
RADI DIEGO	X	
FERRI LOREDANA	X	
CECCARELLI ROBERTA	X	
SARTORI ELEONORA		X
MEOZZI ALDUVINCA		X
PASTORELLI ENRICO	X	
MAGAGNINI GIACOMO	X	
FERRI FIORENZO	X	
ULIVELLI MATTEO	X	
Totale	13	4

Partecipa il Segretario Comunale, **PIREDDU ROBERTA** incaricata della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

RICHIAMATO il verbale della discussione riportato nella delibera di Consiglio comunale n. 24/2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 , recante Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito l'imposta municipale propria (I.M.U.);
- che l'imposta, inizialmente da applicare a decorrere dall'anno 2014, sostituisce la componente immobiliare dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari dei beni non locati, nonché l'imposta comunale sugli immobili;
- che i principi generali del tributo sono contenuti negli artt. 8, 9 e 14, commi 1, 6 e 9, del citato D.Lgs. n. 23/2011; in particolare il comma 6 dell'art. 14 conferma per i comuni, soggetti attivi dell'imposta, la potestà regolamentare di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 anche per l'I.M.U.;

PRESO ATTO che il D.L. n. 201 del 6.12.2011, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, ha stabilito, all'art. 13, comma 1, l'anticipazione dell'I.M.U., in via sperimentale, per il triennio 2012-2014 e la sua applicazione a regime a partire dell'anno 2015;

VISTE le norme del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo della I.C.I., per quanto compatibili con l'applicazione dell'I.M.U.;

DATO ATTO che l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 Dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO il Decreto 21 dicembre 2011 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011 , che ha differito al 31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012;

VISTO il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha previsto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 30 giugno 2012;

VISTO altresì che con decreto del Ministro dell'Interno del 20 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 agosto 2012;

ATTESO che :

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, prevede che il termine per approvare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

- l'art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 precisa altresì che le deliberazioni che fissano le tariffe e le aliquote, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 156 della Legge 296/06 (Finanziaria 2007) il quale ha modificato l'art. 6 comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così che a far data dal 01.01.2007 le aliquote dell'I.C.I. dovevano essere stabilite dal Consiglio Comunale e non più dalla Giunta;

CONSIDERATO pertanto che la sopra citata disposizione modifica indirettamente l'art. 42 lettera f) del T.U.E.L, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 "Attribuzioni dei Consigli", il quale prevede tra le competenze della Giunta Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi comunali;

RILEVATO che l'art. 13 del suindicato D.L. n. 201/2011 stabilisce le aliquote e le detrazioni base prevedendo altresì che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale possano modificare in aumento o diminuzione dette aliquote e detrazioni, nel rispetto delle condizioni sempre indicate nel suddetto art. 13;

CONSIDERATO CHE:

- per quanto attiene il bilancio di parte corrente risulta necessario per garantire l'erogazione dei servizi assicurare idonee fonti di finanziamento che consentano di conseguire e mantenere nel tempo l'equilibrio di bilancio anche tenuto conto delle delibere della Sezione Regionale di Controllo della corte dei conti che segnala il perdurare dello squilibrio della gestione corrente ovvero una presunta carenza strutturale di entrate correnti pure - di natura ricorrente e stabile - per finanziare le spese correnti rimodulabili e non;
- il pareggio del bilancio di parte corrente di competenza 2012, pur in presenza di un quadro normativo in evoluzione oltre che ancora non chiaro su taluni aspetti, non può essere garantito mantenendo le aliquote e detrazioni di base previste dal DL. 201/2011;
- per il conseguimento del pareggio, nello schema di bilancio approvato con atto di GM. n. 101 del 22.06.2012 sono state stanziato risorse derivanti dalla I.M.U. per €. 2.210.000,00 proponendo aliquote e detrazione per la successiva approvazione in Consiglio Comunale;
- che in virtù dell'art. 4 comma 5 ultimo periodo del DL. 2.03.2012 n. 16, convertito in legge 26.04.2012, n. 44, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo IMU;

RITENUTO pertanto necessario procedere ad una manovra tariffaria IMU che permetta di garantire il gettito stanziato a previsione, fatta salva la deroga normativa di cui dell'art. 4 comma 5 ultimo periodo del DL. 2.03.2012 n. 16;

VISTI gli artt. 8, 9 e 14, commi 1, 6 e 9, del D.Lgs. 23/2011;

VISTO l'art. 13, commi dall'1 al 14-quater, del D.L. della Legge n. 214/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011;

VISTO DL. 2.03.2012 n. 16 , convertito in legge 26.04.2012, n. 44

VISTO, l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 il quale dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1) DI STABILIRE, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure delle aliquote ai fini dell'Imposta municipale propria a valere per l'anno 2012:

- aliquota ordinaria: 0,76%;
- aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze: 0,45 %;
- aliquota ridotta per fabbricati rurali a uso strumentale di attività agricole: 0,10%;
- aliquota per aree edificabili: 0,86%;
- aliquota per abitazioni locate ai sensi della Legge n. 431/1998: 0,76%;
- abitazioni tenute a disposizione: 0,106%

2) DI STABILIRE , per l'annualità 2012 , nella misura di €. 200,00 la detrazione prevista per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e per le relative pertinenze e di €. 50,00 per ogni figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa, di età non superiore a 26 anni fino all'importo massimo di €. 400,00;

3) DI PRENDERE ATTO che in virtù dell'art. 4 comma 5 ultimo periodo del DL. 2.03.2012 n. 16 , convertito in legge 26.04.2012, n. 44 , entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze , ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, potranno essere modificate le aliquote e la detrazione dell' IMU , come approvate con il presente provvedimento, nonché potrà essere approvato il relativo regolamento;

4) DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà alla sua pubblicazione sul proprio sito informatico; tale pubblicazione sostituisce l'avviso nella Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo del D.Lgs. n. 446/1997.

5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Presenti 13

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli 9 contrari 3 (Pastorelli, Magagnini e Ferri Fiorenzo) e astenuti 1 (Ulivelli)
APPROVA la su indicata proposta

Con voti favorevoli 9 contrari 3 (Pastorelli, Magagnini e Ferri Fiorenzo) e astenuti 1 (Ulivelli)
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile



COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 88 dell'Anno 2012

Ufficio Proponente:
BILANCIO PROGR. E RIS. FINANZ.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ex art. 49 D.lvo 267/2000):

(X) FAVOREVOLE () CONTRARIO () NON NECESSARIO

Data: 10-07-2012

**Firma Responsabile del Servizio
F.TO LIZIO BRUNO CHIARA**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (ex art. 49 D.lvo 267/2000):

(X) FAVOREVOLE () CONTRARIO () NON NECESSARIO

Data: 10-07-2012

**Firma Responsabile del Servizio
F.TO LIZIO BRUNO CHIARA**

Letto, confermato e sottoscritto

SINDACO

F.TO BIZZARRI MAURIZIO

Segretario Comunale

F.TO PIREDDU ROBERTA

Il segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 20-07-2012 al 04-08-2012.

Scarlino, lì 20-07-2012

Segretario Comunale

F.TO PIREDDU ROBERTA
